

REGOLAMENTO (CE) N. 2050/97 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 1997

che stabilisce le riduzioni da applicare ai pagamenti compensativi fissati nel quadro del regime di sostegno ai produttori di riso in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,

considerando che a norma dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 3072/95 se le superfici destinate alla risicoltura nel corso di un anno superano una superficie determinata, per lo stesso anno si applica a tutti i produttori della superficie di base in questione una riduzione del pagamento compensativo;

considerando che il regolamento (CE) n. 613/97 della Commissione, dell'8 aprile 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, riguardo alle condizioni per la concessione dei pagamenti compensativi nell'ambito del regime di sostegno ai produttori di riso ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1305/97 ⁽³⁾, prevede, all'articolo 6, paragrafo 1, che in seguito alle comunicazioni degli Stati membri l'entità delle eventuali riduzioni è stabilita in base alle informazioni pervenute e previa verifica delle stesse;

considerando che le comunicazioni fatte dagli Stati membri evidenziano un superamento della superficie di base pari al 4,98 % in Spagna e al 13,52 % in Grecia; che

di conseguenza la riduzione applicabile in virtù della succitata disposizione è di cinque e rispettivamente sei volte il tasso di superamento constatato per la Spagna e per la Grecia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dei pagamenti compensativi fissati all'articolo 6, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95 sono ridotti come segue:

	<i>Riduzione da effettuare (ecu/ha)</i>
Spagna	27,75
Grecia	106,92

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.⁽²⁾ GU L 94 del 9. 4. 1997, pag. 1.⁽³⁾ GU L 177 del 5. 7. 1997, pag. 11.